

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4557

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MUNDO

*Presentata il 25 marzo 1987*

Modifica alla legge 7 marzo 1985, n. 75,  
relativa all'ordinamento professionale dei geometri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 75 del 17 marzo 1985, che ha modificato l'ordinamento professionale dei geometri, desta qualche perplessità di rilievo costituzionale. Infatti è in atto un orientamento da parte dei collegi provinciali dei geometri di rigettare le richieste di iscrizione all'albo professionale dei geometri che hanno conseguito l'abilitazione professionale entro il 1968, dimissionati o pensionati pubblici, se non riconseguono l'abilitazione prevista dalla predetta legge.

È utile precisare, peraltro, che i tecnici pubblici dipendenti ricevono incarico di volta in volta dall'amministrazione di appartenenza nel presupposto che gli stessi conservano i requisiti per l'iscrizione ad un albo professionale della Repubblica.

Né dalla precitata legge e né dai lavori preparatori del Parlamento, si evince un tale drastico orientamento che verrebbe, tra l'altro, a creare un grave e stridente contrasto con la normativa vigente in materia di diritti quesiti ed ai titoli conseguiti.

La legge n. 75 del 1985, seppure riflette incompletezza e poca chiarezza, non ha abrogato il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 000, il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e soprattutto gli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889. Quest'ultimo recita... « chi abbia superato l'esame di abilitazione professionale presso l'Istituto tecnico consegue il diploma di "abilitazione professionale tecnica" » (e non la maturità tecnica attuale) alle diverse professioni e precisamente

...omissis... per la sezione geometri... il diploma di geometra, che abilita all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici... ».

Tale norma a differenza dell'attuale, consentiva al candidato, dopo aver superato le materie professionali di agronomia, economia ed estimo catastale e contabilità dei lavori, costruzioni e disegno di costruzione, topografia e disegno topografico, diritto civile..., con un giudizio di sufficienza dell'apposita commissione statale di nomina ministeriale nella quale era presente il rappresentante di categoria, l'iscrizione all'albo professionale.

È inammissibile d'altra parte, che tale orientamento possa continuare a pregiudicare i geometri dimissionari di un posto pubblico o privato che decidano di esercitare la libera professione possedendo un titolo di abilitazione professionale perché non conforme alla Carta costituzionale oltreché alle leggi vigenti in materia di titoli professionali conseguiti e causerebbe un contenzioso penoso ed umiliante.

È assurdo il fatto che un geometra, che ha esercitato presso ditte private, pubbliche o amministrazioni pubbliche per più di venti anni, debba rifare gli esami di abilitazione per poter esercitare la libera professione.

## PROPOSTA DI LEGGE

1. Dopo l'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 75, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — Hanno titolo all'iscrizione all'albo professionale dei geometri, a semplice richiesta, i geometri che hanno conseguito l'abilitazione professionale all'esercizio della libera professione ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 e del regio decreto 6 maggio 1925, n. 1054, e comunque prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119 ».